

## FAQ – 02/12/2024

1. In riferimento alla Scheda azione 0 dell'Avviso 24AP si richiede di precisare se ciascun progetto dovrà obbligatoriamente prevedere 3 corsi (così come indicato alla sezione "Descrizione dell'Azione") o se invece sia possibile seguire quanto indicato nei "Vincoli di progettazione" dove si afferma che la proposta potrà articolarsi in 1 o più corsi.

R.1 Sì, l'indicazione da seguire è quella contenuta nei "Vincoli di progettazione" che rappresentano gli elementi cogenti della progettazione.

Si precisa che, per mero errore materiale nel campo "Descrizione dell'azione" si è fatto riferimento al numero di corsi anziché al numero di ore di formazione, la corretta formulazione avrebbe infatti dovuto prevedere "Ciascun progetto dovrà prevedere almeno 300 ore di formazione professionale rivolta ai detenuti ed un intervento formativo rivolto agli operatori."

## FAQ – 12/12/2024

2. Scheda azione 1 (FSE.43409.24AP.1, relativa a "Percorsi per cittadini stranieri di orientamento, formazione, inclusione lavorativa integrati con misure di sostegno") si richiede:

- a) se il riferimento per la conduzione delle azioni corsuali (al minimo 6, due più quattro) per le quali è prevista la certificazione di qualifiche o di competenze debba essere esclusivamente il repertorio regionale dei profili professionali oppure se possano essere previsti profili di professioni regolamentate non presenti oppure profili di altri repertori nazionali e/o di altre regioni.

R.2.a La formazione può prendere a riferimento i profili del repertorio regionale della Valle d'Aosta oppure essere riferita ad attività regolamentate o a profili di

figure professionali regolamentate. Se riferita ad attività o figure regolamentate sarà ammessa la formazione prendendo a riferimento come monteore minimo lo standard di durata previsto dalla specifica regolamentazione, anche in deroga ai limiti di durata posti dalla scheda. I corsi di durata inferiore a 500 ore saranno conteggiati per assolvere il requisito di progettazione di avere *“almeno 4 corsi di formazione, della durata compresa fra 100 e 250 ore”*.

Si precisa inoltre che, allo scopo di comporre i “percorsi tipo” di orientamento, formazione e inclusione lavorativa, il proponente può prevedere azioni formative diverse ed aggiuntive rispetto alle attività obbligatorie elencate nella scheda azione alla voce “Vincoli di progettazione/attuazione”.

b) se i 40 stages previsti debbano essere intesi come extra-curricolari oppure come parti dei percorsi di cui al punto a) oppure ancora come componenti di altri corsi comprendenti moduli di sicurezza, di rinforzo linguistico e/o rivolti ad altri obiettivi di apprendimento e/o di arricchimento curriculare.

R.2.b Sì, trattasi di stages curricolari da prevedere quale componente dei 6 corsi di formazione obbligatoriamente richiesti dalla scheda azione e/o di eventuali corsi aggiuntivi previsti dal proponente, ivi compresi dunque i corsi di formazione comprendenti moduli di sicurezza, di rinforzo linguistico e/o rivolti ad altri obiettivi di apprendimento e/o di arricchimento curriculare.

c) se i 40 stages indicati nella scheda azione rappresentano attività curriculare all'interno di uno specifico percorso formativo, quale deve essere indicativamente il dimensionamento dell'attività e la proporzione fra attività d'aula e di stage (considerando i vincoli del complessivo budget a disposizione)

R.2.c La scheda azione non pone alcun vincolo di durata per quanto riguarda i 40 stages richiesti, non vi sono quindi limiti di dimensionamento e proporzione tra attività d'aula e attività di stage.

d) se anche per quest'ultima attività è previsto un numero minimo di 6 partecipanti e/o se esiste un numero massimo di partecipanti, tenuto conto della necessità di raggiungere almeno i 40 beneficiari indicati

R.2.d Sì, tutti i corsi di formazione professionale previsti nell'ambito della scheda

FSE.43409.24AP.1 devono essere rivolti ad un numero minimo di 6 allievi.

Per quanto attiene al numero massimo di partecipanti si richiama quanto previsto all'art. 70, comma 2 delle Direttive che fissa in 25 il numero massimo di partecipanti per corso.

3. In riferimento alla Scheda azione 4 (FSE.43408.24AP.4), alla voce “Promozione della sostenibilità ambientale” si fa esplicito riferimento alla valorizzazione di iniziative che presentino azioni innovative in materia di sostenibilità ambientale, connesse alla figura dell’operatore amministrativo-segretariale. Non richiedendo la scheda la formazione della specifica figura dell’operatore amministrativo-segretariale, si chiede se tale riferimento sia da considerare cogente.

R.3. In relazione ai punteggi connessi alla “Promozione della sostenibilità ambientale”, si conferma che verranno valutati con punteggio che va da 0 a 2 punti le iniziative che presentino azioni innovative in materia di sostenibilità ambientale, indipendentemente dalla figura professionale di riferimento. Con PD 368/2024 si è infatti provveduto a modificare la dicitura che era frutto di mero errore materiale.

La formulazione corretta e approvata prevede per il punto “Promozione e sostenibilità ambientale” della scheda con codice FSE.43408.24AP.4: “I progetti devono contribuire al rispetto della politica dell’Unione in materia ambientale. Su questo principio, i progetti verranno valutati con un punteggio che va da 0 a 2 punti, in particolare saranno valorizzate iniziative che presentino rilevanti specificità in materia di sostenibilità ambientale.”

4. Si richiede se, nel caso di attività corsuali svolte secondo la modalità dell'impresa formativa (Avviso art.6.a):

a) si configuri come delega il ricorso ad impresa esterna e pertanto sia da inserire nel formulario SISPREG nella proposta progettuale.

R.4.a Sì, si configura come delega e come tale va inserita nella proposta progettuale nell'apposito campo previsto dal formulario SISPREG come previsto dall'art.52 delle Direttive.

b) sia possibile per le stesse agenzie formative proponenti essere esse stesse considerate come imprese formative, inserendo

opportunamente i beneficiari all'interno di processi aziendali coerenti con i profili presi a riferimento

R.4.b L'impresa formativa deve di norma essere rappresentata da soggetto terzo diverso dal proponente il progetto. Solo in casi del tutto eccezionali e debitamente motivati (estrema specializzazione dell'attività, assenza sul territorio regionale di imprese operanti nel settore e disponibili, ...) è ammessa l'individuazione del proponente quale impresa formativa

c) sia possibile, nel caso di progetto svolto da un raggruppamento operativo, far svolgere tale attività da altri enti facenti parti dello stesso e, nel caso, come si configuri tale attività (analogamente come delega?)

R.4.c L'attività dell'impresa formativa deve di norma essere svolta da soggetto terzo diverso dal proponente il progetto anche nel caso in cui questo sia rappresentato da un raggruppamento. Solo in casi del tutto eccezionali e debitamente motivati (estrema specializzazione dell'attività, assenza sul territorio regionale di imprese operanti nel settore e disponibili, ...) è ammessa l'individuazione di componenti il raggruppamento quale impresa formativa. L'attività non si configura dunque come delega nella misura in cui ricorra una delle condizioni di cui all'art. 51, comma 3 delle Direttive.

FAQ – 20/05/2025

5. Con riferimento alla Scheda FSE.43409.24AP.1 e in particolare alla sezione dedicata ai Vincoli di progettazione, si richiede un chiarimento in merito alla modalità di interpretazione del target di 100 allievi previsti dal progetto.

In particolare, si chiede cortesemente di specificare se:

- il numero di 100 allievi debba essere inteso come riferito a 100 persone fisiche distinte, identificabili univocamente tramite codice fiscale, le quali dovranno prendere parte alle attività progettuali;

oppure se:

- il target indicato possa essere raggiunto attraverso la sommatoria dei partecipanti a singole attività o percorsi-tipo, anche qualora vi siano sovrapposizioni tra i beneficiari, ovvero partecipazioni multiple da parte dello stesso individuo a più azioni progettuali.

R. 5 Il target di 100 allievi può essere raggiunto quale sommatoria dei partecipanti a singole attività o percorsi-tipo. In fase di progettazione dovranno pertanto essere garantite attività utili a coinvolgere un numero minimo di 100 allievi.

6. Con riferimento alla Scheda FSE.43409.24AP.1, si chiede cortesemente di fornire chiarimenti interpretativi in merito alle attività previste nell'ambito dell'orientamento specialistico.

In particolare, si richiedono precisazioni sui seguenti punti:

a) Attività comprese nell'orientamento specialistico:

Si chiede conferma che l'orientamento specialistico debba essere inteso come un'attività volta all'analisi approfondita del profilo del destinatario e alla definizione del progetto professionale individuale, ma che possano essere ricomprese al suo interno anche azioni finalizzate all'inserimento o reinserimento occupazionale, quali la pianificazione della ricerca da parte del destinatario di opportunità lavorative e il monitoraggio degli esiti di tali ricerca.

R. 6.a Come indicato all'art. 6, comma 2, lettera f) dell'Avviso le attività di orientamento specialistico sono finalizzate ad esplorare in maniera approfondita le esperienze formative e lavorative per sollecitare nell'allievo proattività nella definizione del proprio progetto professionale. L'azione risponde al bisogno di riflettere sulla propria esperienza per progettare cambiamenti e/o sviluppi futuri.

Pur rientrando le azioni di pianificazione della ricerca, da parte del destinatario, di opportunità lavorative e il monitoraggio degli esiti della ricerca tra le azioni di orientamento specialistico, si richiede che le azioni espressamente finalizzate all'accompagnamento al lavoro siano svolte, per tutti gli allievi aderenti al programma GOL nell'ambito delle azioni promosse dallo stesso programma o nell'ambito di analoghe progettualità anche future in capo alla UO Servizi al lavoro.

b) Presenza del destinatario:

Si richiede di chiarire se le ore rendicontabili debbano essere svolte esclusivamente in presenza (fisica o virtuale sincrona) del destinatario, o se possano essere riconosciute anche attività svolte in back office, purché riferite al percorso individuale del destinatario (es. contatti con aziende, scouting di offerte, redazione materiali).

R.6.b Vista la natura delle attività di orientamento specialistico, che sono finalizzate ad esplorare in maniera approfondita le esperienze formative e lavorative per sollecitare nell'allievo proattività nella definizione del proprio progetto professionale, si precisa che le stesse devono essere svolte primariamente con la partecipazione dell'interessato.

Risultano tuttavia ammissibili attività svolte in assenza dell'allievo per un massimo del 10% delle ore di orientamento offerte all'allievo o al gruppo classe, in analogia con quanto previsto di norma per analoghe misure dalla U.O. Servizi al lavoro.

c) Riconoscimento delle attività in back office:

Qualora tali attività siano considerate ammissibili, si richiede di conoscere l'eventuale percentuale massima di ore rendicontabili in modalità non frontale rispetto al monte ore complessivo previsto per l'orientamento specialistico.

R.6.c L'attività svolta in assenza dell'allievo non può superare il 10% delle ore erogate individualmente o al gruppo classe.

d) Luogo di svolgimento delle attività:

Si chiede se le attività possano essere svolte anche fuori sede, ovvero presso aziende, sportelli territoriali, fiere o altri luoghi ritenuti utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fermo restando il tracciamento delle attività.

R.6.d Le attività possono essere svolte in sedi diverse dalla sede abituale delle attività, fatto salvo l'obbligo di comunicazione preventiva in SISREG2014.

e) Modalità di rendicontazione:

Si richiede infine di specificare quali modalità di tracciamento e rendicontazione siano da considerarsi valide, in particolare:

e.i se sia previsto l'utilizzo di timesheets individuali firmati dal destinatario e dall'operatore;

R.6.e.i Le attività svolte devono essere tracciate mediante l'utilizzo del registro di attività.

Le attività non frontali, svolte in back, vanno tracciate mediante l'utilizzo di timesheets.

e.ii se siano previsti registri delle attività o diari di bordo (anche in formato digitale o vidimati);

R.6.e.ii L'attività deve essere tracciata mediante l'uso di registri per le attività individuali.

Resta salva la facoltà del proponente di introdurre strumenti didattici di tipo diverso finalizzati ad accompagnare l'allievo nella realizzazione del proprio percorso.

e.iii se siano previste indicazioni specifiche per l'utilizzo della piattaforma regionale, anche ai fini del caricamento delle evidenze e del monitoraggio delle attività.

R.6.iii Le attività devono essere calendarizzate e quindi oggetto di comunicazione preventiva in SISREG2014.

7. Con riferimento alla gestione delle spese ammissibili nella Scheda FSE.43409.24AP.1, si richiede cortesemente un chiarimento operativo in merito alla voce di costo B.2.28 "Percorsi individuali e individualizzati".

In particolare, si domanda:

a) quali tipologie di attività possano essere ricomprese nella suddetta voce di costo;

R.7.a Le attività ricomprese e descritte all'articolo 6, comma 2, lettera b) dell'Avviso possono riguardare:

- i. attività di messa a livello
- ii. attività di recupero
- iii. attività di supporto alla partecipazione ed al successo formativo.

Le attività sopra indicate sono strettamente connesse all'attività formativa, sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, pertanto devono essere svolte da personale docente.

- b) se siano da intendersi ammissibili, a titolo esemplificativo, oltre ad attività di docenza o in impresa, interventi quali: accompagnamento al lavoro, tutoraggio individuale, supporto all'inserimento lavorativo, mentoring e coaching;**

R.7.b Le citate attività, specifiche dell' "Accompagnamento al lavoro" non risultano ammissibili alla voce B.2.28 "Percorsi individuali e individualizzati", salvo quanto di seguito precisato.

Si ricorda che nell'ambito del programma GOL sono previste specifiche azioni finalizzate a sostenere gli allievi nella fase di <<Accompagnamento al lavoro>>.

I proponenti possono pertanto definire proposte progettuali che considerino l'integrazione tra i diversi programmi, valorizzandone le specificità ed evitando la sovrapposizione delle diverse proposte. Tali modalità di integrazione potranno essere altresì definite con la UO Servizi al lavoro nell'ambito dell'accordo previsto.

Per i soli allievi non ammessi al programma GOL, o per i soli allievi che, alla scadenza del Programma GOL non potranno essere ammessi alle analoghe iniziative che saranno messe in campo dalla UO Servizi al Lavoro che prevedano il sostegno nella fase di <<Accompagnamento al lavoro>>, le citate azioni, previa autorizzazione della SRRAI, potranno essere erogate quali <<Misure di sostegno volte a supportare la frequenza all'iniziativa formativa e la successiva ricaduta occupazionale>>.

- c) se vi siano ulteriori specificazioni o limitazioni in merito alla natura delle attività o alle modalità di erogazione e rendicontazione;**

R.7.c Le limitazioni previste sono indicate nell'Avviso, in particolare al punto 2 della lettera b), comma 4 dell'articolo 6.

- d) quali documentazioni (timesheet, registri delle attività, report, ecc.) siano richieste per la corretta rendicontazione delle attività imputate a tale voce.**

R.7.d Le attività devono essere calendarizzate preventivamente in SISPREG2014 e quindi registrate sui registri per le attività individuali. Eventuali documenti da produrre in esito al percorso e utili ai fini della presa in carico da parte dei case manager del CPI, potranno essere definiti con la UO Servizi al lavoro nell'ambito dell'accordo previsto.

8. In riferimento alla scheda riferimento FSE.43408.24AP.3 "Corsi di avvicinamento al lavoro per persone con disabilità intellettiva." si richiedono le seguenti delucidazioni:

- a) In riferimento a quanto descritto nei vincoli di progettazione "le azioni formative devono assumere a riferimento più competenze professionali...", si chiede di precisare se sia obbligatorio prendere a riferimento l'intera competenza o sia possibile considerare solo parti/contenuti di essa.

R.8.a Il proponente nella definizione della proposta progettuale deve assumere a riferimento una o più competenze afferenti a profili professionali approvati dalla Regione Valle d'Aosta.

La formazione potrà prevedere l'acquisizione di tutte le abilità e conoscenze afferenti alle singole competenze o parte di esse.

Il proponente è tenuto a dare chiara evidenza nel progetto delle competenze assunte a riferimento e delle parti di esse.

- b) In riferimento a quanto descritto nei vincoli di progettazione "percorsi individuali o individualizzati di formazione per la partecipazione e il successo formativo (per min 20 e max di 100 ore di attività complessive)", si chiede se le ore indicate siano da intendersi come volume (ore presenza allievi).

R.8.b Le ore indicate (min 20 e max 100) sono da intendersi quale volume/UCS. Si ricorda che ai sensi della lettera b) dell'articolo 6 dell'Avviso, per ciascun partecipante è ammessa la remunerazione di massimo 18 ore. Si rammenta altresì che è fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico, laddove le esigenze formative fossero maggiori.

- c) In riferimento a quanto indicato nell'avviso (pag 17) "Tali attività (le ore di orientamento) sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi in relazione al calcolo della validità dell'allievo" e dalla stessa scheda "Il progetto della durata minima di 1200 ore, escluse le eventuali attività di recupero", si chiede se le ore di orientamento facciano parte del monte ore complessivo (durata minima) indicata.

R.8.c Si conferma quanto indicato nell'Avviso, art. 6 lettera f) ovvero che le azioni di orientamento specialistico sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e pertanto non fanno parte della durata minima del corso. Si precisa altresì che eventuali azioni formative con finalità orientativa rientrano a tutti gli effetti nel monte ore corso

## FAQ – 29/05/2025

9. In riferimento alla modalità dell'"*Impresa formativa*" di cui all'art. lettera a), comma 2 dell'Avviso, si chiede se le imprese devono essere necessariamente pre-individuate a progetto oppure se possono essere oggetto di richiesta di delega successiva, definendo nella proposta progettuale che si intende ricorrere a tale modalità.

R.9 L'identificazione delle aziende sedi dell'attività in impresa formativa deve essere effettuata in sede di deposito della proposta progettuale e riportata quindi nella sezione del formulario SISPREG2014 dedicata agli affidamenti a terzi. Le aziende identificate al deposito del progetto devono essere in numero sufficiente ad assicurare la realizzazione delle attività in impresa formativa per tutti gli allievi previsti.

In fase gestionale il beneficiario, ai sensi dell'art. 52 delle Direttive, può richiedere l'attivazione di ulteriori affidamenti a favore di imprese interessate ad ospitare allievi in impresa formativa, in sostituzione e/o in aggiunta di imprese inizialmente coinvolte.